

**Accordo di rinnovo  
del C.C.N.L. – Turismo e Pubblici Esercizi – cod. Inps “414”**

L'anno 2022 il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio, in Roma tra:

- **la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** (già Sistema Commercio e Impresa) – rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

e

- **La Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL** - rappresentata dal Segretario Generale, Bruno Mariani e dal Vicesegretario Generale, Alfredo Mancini
- **con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL** rappresentata dal segretario generale Prof. Angelo Raffaele Margiotta;

si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 28 maggio 2014 (integrato dal verbale di accordo modificativo ed integrativo del 17 febbraio 2015 e rinnovato dall'Accordo di rinnovo del 26 ottobre 2017 nonché dagli accordi 27 dicembre 2018, 13 febbraio 2019 e 25 settembre 2019) - cod. Inps “414”.

Le Parti in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto in un contesto di forte incertezza,

concordano di modificare il CCNL come segue:

- **Art. 187**  
(Decorrenza e durata)

Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza e preso atto che il precedente contratto prevedeva una validità fino al 30/10/2020, concordano che il presente contratto decorre dal 1/11/2020 e sarà valido sino al 31/12/2024 sia per la parte normativa che per la parte economica. Sono fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti.

Le parti, sempre in virtù del principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della

scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

Le parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante l'evoluzione della situazione nel settore.

- Art. 141  
(paga base nazionale)

Le parti concordano di integrare le tabelle retributive del presente articolo, con decorrenza 01/01/2022, per i settori dei pubblici esercizi di cui al Titolo XIII, degli stabilimenti balneari di cui al Titolo XIV e degli alberghi diurni di cui al Titolo XV, come segue:

Pubblici esercizi (Titolo XIII) - stabilimenti balneari (Titolo XIV) – alberghi diurni (Titolo XV), dal 01/01/2022:

Livelli	Minimi contrattuali	Indennità di funzione	Totale
A	2.249,19	75,00	2.324,19
B	2.078,57	70,00	2.148,57
1	1.932,79	-	1.932,79
2	1.762,19	-	1.762,19
3	1.659,07	-	1.659,07
4	1.562,69	-	1.562,69
5	1.462,34	-	1.462,34
6s	1.404,15	-	1.404,15
6	1.383,47	-	1.383,47
7	1.293,15	-	1.293,15

Le tabelle retributive relative all'apprendistato nei suddetti settori andranno rideterminate in funzione dei nuovi minimi contrattuali.

Rimangono invariate le tabelle retributive relative agli altri settori.

- Art. 141 bis  
(Retribuzione di prima applicazione)


Le parti, all'esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, l'articolo 141-bis, nonché ogni

riferimento nel testo del c.c.n.l. alla retribuzione di prima applicazione. Nei casi in cui tale trattamento retributivo sia in corso di applicazione alla suddetta data lo stesso rimarrà in vigore fino alla naturale scadenza.


Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a SISTEMA IMPRESA.

Letto approvato e sottoscritto.

SISTEMA IMPRESA



CONFSAL



FESICA CONFSAL

